

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente  |
| – Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| – Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)      |
| – Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario |
| – Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 23 novembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Il 6.5.2009, il cliente ha presentato a una filiale della convenuta un “*assegno circolare (treasure's check) della JPMorganChase*” di USD 137.221,71 e ha chiesto di “*fissare il cambio dollaro usa / euro del giorno stesso 6 maggio*”, ma il personale della filiale “*si [...è] rifiuta[to] di eseguire il cambio dell'importo da dollari a euro il giorno stesso dicendo [...] che era cambiata la normativa interna*”. Il cliente ha chiesto altresì un cambio a termine, ma anche in questo caso la banca non ha accolto la richiesta.

L'assegno è stato accreditato il successivo 22.6.2009 con accredito di Euro 98.641,36. Poiché il 6.5.2009 “*il minimo e massimo del dollaro usa verso Euro [... erano] di 1.3247 e di 1.3375*” il cliente ha lamentato una perdita di Euro 3.954,64.

Pertanto, con primo reclamo dell'1.7.2009, il cliente ha chiesto il rimborso della somma di Euro 3.954,64.

La banca ha risposto con lettera del 23.7.2009, comunicando di non poter accogliere il reclamo e ha precisato in particolare che “*non è possibile applicare il cambio USD/Euro del giorno di versamento poiché l'incasso non è ancora avvenuto*”. Inoltre, con riferimento alle operazioni di cambio a termine ha sottolineato che:

- è necessario disporre di un conto in Euro e di un conto valutario in divisa estera;
- in relazione al versamento di un assegno in valuta estera, l'operazione a termine “*richiede la certezza della data di accredito della divisa estera. Certezza che, nel caso*



*di negoziazione di assegno, viene a mancare poiché i tempi di accredito dei fondi da parte delle banche statunitensi sono normalmente soggetti a variazioni”.*

Il cliente, tramite un'Associazione di consumatori, ha presentato un nuovo reclamo il 24.9.2009 in cui ha ribadito la richiesta di rimborso dell'importo di Euro 3.954,64 per i motivi sopra detti. Nell'occasione, il cliente ha lamentato di *“non [aver] ricevuto preventiva idonea informazione sulle condizioni di incasso dell'assegno indicato in oggetto applicate dalla [...] Banca: il foglio informativo contenente le condizioni di incasso e negoziazioni dei titoli nulla dice in merito”.*

Con nota del 29.10.2009, la resistente ha ribadito di non poter accogliere il ricorso. In merito alle contestazioni sul foglio informativo, la banca ha precisato che *“il Foglio Informativo Analitico [...] “Servizi di incasso di effetti, assegni e documenti estero” [...] riporta che “gli assegni in euro o in divisa estera, tratti su Banca Estera, sono assunti al Dopo Incasso”. Pertanto, il cambio USD/Euro, applicato sull'operazione contestata, è risultato correttamente quello del giorno di incasso della divisa”.*

Con ricorso pervenuto il 15.3.2010, il cliente ha riepilogato i fatti sopra riportati e ha ribadito la richiesta di *“rimborso della perdita [...] subita che ammonta a Euro 3.954,64”.*

Con mail pervenuta via PEC il 15.7.2010, l'intermediario ha fatto tenere le proprie controdeduzioni.

In particolare, la banca ha precisato preliminarmente che il cliente intrattiene con un'altra persona un conto corrente riveniente *“dalla rinumerazione, a seguito delle operazioni societarie del [...] Gruppo Bancario [di appartenenza della resistente], di un vecchio rapporto di conto corrente”.*

La banca ha proseguito riferendo che:

- *“il titolo di credito in divisa USD oggetto di contestazione non [...] risulta essere un assegno circolare ma un assegno bancario e, come indicato nella distinta di versamento [acclusa alle controdeduzioni] tale titolo è stato assunto al dopo incasso, posto che il cliente in questione regolamenta esclusivamente in euro”;*
- *la responsabile dell'agenzia dove si è recato il ricorrente ha spiegato allo stesso, al momento della presentazione del titolo, che “in assenza di un conto corrente regolante in divisa estera, l'operazione di negoziazione del titolo poteva essere effettuata solamente al dopo incasso e, stante la tempistica degli scambi in titoli USD, non era possibile accogliere il fixing del cambio al 6 maggio 2009 come richiesto dal ricorrente”;*
- *“nonostante le informazioni ricevute [...] il cliente si è rifiutato di accendere un conto corrente in divisa ed ha deciso di negoziare comunque il titolo, salvo poi contestare l'operato dell'Agenzia non appena ricevute le contabili del 22 e 23 giugno 2009”;*
- *con riferimento ai profili di trasparenza, la convenuta ha indicato nei fogli informativi che “salvo l'esistenza di accordi con controparte bancaria estera (c.d. Cash Letter), gli assegni sono assunti al dopo incasso”;*
- *la banca ha quindi ricevuto l'assegno al dopo incasso in quanto non ha “stipulato accordi in tal senso con JP Morgan Chase [...] e non potendo in alcun modo fissare un termine per il cambio, posto che le tempistiche di restituzione dei titoli americani possono variare dai 30 ai 45 giorni, in corenza con [...] il] Foglio Informativo [...] il titolo è stato assunto al dopo incasso”.*

La banca ha concluso chiedendo che l'ABF *“voglia [...] respingere”* il ricorso.

Il ricorrente aveva omesso di inviare il ricorso, completo degli allegati, alla convenuta e, pertanto, la Segreteria Tecnica ha ripetutamente sollecitato per le vie brevi il cliente stesso ad adempiere a quest'obbligo. Il ricorrente ha provveduto a inviare il ricorso solo in data 9.6.2010. Le controdeduzioni sono pervenute il 15.7.2010.

Le controdeduzioni sono state inviate al ricorrente.

Inoltre, la Segreteria Tecnica ha inviato ad ognuna delle parti le repliche della controparte.



Con nota pervenuta il 3.8.2010, il ricorrente ha fatto tenere le proprie osservazioni alle controdeduzioni e, in particolare, nel ribadire le richieste all'ABF, ha fatto presente tra l'altro che:

- l'assegno non è definibile *“circolare dal momento che trattasi di una tipologia di assegno non prevista negli USA, ma si trattava comunque [...] di un assegno emesso dalla banca JP Morgan Chase (firmato da un funzionario della stessa banca) in favore del [ricorrente]”*;
- il cliente non intendeva speculare *“e non ha atteso di vedere che stava perdendo delle somme per contestare il “dopo incasso”*”;
- l'apertura di un conto valutario *“avrebbe richiesto tempo e [...] ciò avrebbe comunque determinato un rischio”*;
- pochi mesi prima il ricorrente aveva effettuato un'operazione simile *“ottenendo, senza alcuna richiesta di apertura di un c/c in dollari o altro, che il cambio del dollaro fosse fissato il giorno della presentazione all'incasso dell'assegno”*.

La banca ha risposto con mail pervenuta il 24.8.2010, ribadendo la richiesta che il Collegio respinga il ricorso e precisando che:

- *“ritiene ininfluente, ai fini del ricorso, la precisazione di controparte”* in merito alla natura dell'assegno negoziato;
- quanto alle finalità della richiesta del *fixing* la resistente *“ha semplicemente sottolineato l'intento di accollare alla Banca la differenza del cambio che sarebbe certamente intercorsa tra il momento della negoziazione del titolo ed il pagamento dello stesso, con le modalità previste per tale tipologia di titoli”*;
- il ricorrente *“ammette che la Banca abbia offerto lo strumento di apertura di conto corrente in divisa e che il [cliente] non abbia accettato”*;
- *“il fatto che la Banca abbia derogato una volta, in favore dell'odierno ricorrente, accollandosi, in via eccezionale, il rischio di cambio non costituisce in alcun modo un diritto acquisito per il futuro”*.

## DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda l'applicazione del cambio in presenza di un servizio al “dopo incasso” relativo ad un assegno in valuta estera.

La controversia verte, infatti, sul cambio applicato all'assegno di USD 137.221,71: la banca ha applicato il cambio del giorno in cui la banca corrispondente ha accreditato l'assegno mentre il cliente ha chiesto l'applicazione del cambio del giorno della presentazione del titolo.

Prima di entrare nel merito della controversia giova ricordare che, nella prestazione del servizio di “incasso effetti”, il valore nominale degli effetti, al netto di spese e commissioni, viene riconosciuto alla clientela solo dopo la riscossione dei titoli da parte dell'intermediario.

Poiché gli effetti sono girati alla banca “valuta per l'incasso” la loro proprietà resta in capo al cedente, sicché la banca può ulteriormente girare gli effetti solo per l'incasso e non si espone ad alcun rischio di credito in quanto il netto ricavo viene riconosciuto al cedente solamente dopo il ricevimento della comunicazione di incasso (cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. I 10.11.2005 n. 21824, la quale ha precisato che “[...] la clausola “valuta per l'incasso” apposta alla girata limita [...] gli effetti della stessa al conferimento di un mandato a riscuotere, che abilita la banca girataria all'esercizio di tutti i diritti inerenti



all'assegno, ma esclude, a differenza della girata c.d. piena, il trasferimento di tali diritti al giratario [...]”).

In caso di mancato incasso, la banca deve provvedere a restituire il titolo al cedente, potendo reclamare le commissioni e le spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico.

Da un punto di vista economico, si tratta di un servizio che viene remunerato con una commissione. Da un punto di vista giuridico, è opinione diffusa che la banca, con questo tipo di servizio, assuma la veste di mandatario (cfr. Cass. Civ. Sez. I 9.9.2004 n. 18190, secondo la quale “la girata per l'incasso dell'assegno bancario, che dà luogo ad un rapporto di mandato, trasferendo al giratario l'esercizio dei diritti inerenti al titolo di credito abilita la banca girataria ad esigere, presso la banca trattaria, il pagamento in nome e per conto del girante, e ciò che la banca girataria per l'incasso pone in essere presso la banca trattaria non è altro che una presentazione del titolo per il pagamento (art. 31 ss. r.d. n. 1736 del 1933) appunto alla trattaria, la quale, a sua volta, svolge il servizio di cassa in favore del suo cliente, traente dell'assegno, ed è obbligata al pagamento del titolo in forza della convenzione di assegno [...]”).

Ciò premesso, deve ora esaminarsi il caso di specie, analizzando i principali profili della vicenda.

Anzitutto, deve sottolinearsi che il foglio informativo prodotto dalla resistente:

- per gli assegni esteri prevede che “gli assegni in euro o in divisa estera, tratti su Banca Estera sono accreditati sbf al cliente esclusivamente in presenza di specifico accordo con controparte bancaria estera (CASH LETTER) diversamente sono assunti al Dopo Incasso”;
- definisce il “dopo incasso” come il servizio tramite il quale “la banca mette a disposizione del presentatore l'importo dei titoli presentati (diminuito di competenze e spese di incasso) soltanto dopo la riscossione. La banca non assume alcun rischio e restituisce al cedente i titoli rimasti insoluti previo recupero di competenze e spese”.

Non è disponibile agli atti copia dell'assegno in questione; tuttavia non è contestato tra le parti che il titolo fosse emesso da una banca non insediata in Italia e che il luogo di pagamento/piazza trassata fosse “USA/NY” (cfr. distinta di versamento), così come appare pacifico tra le parti che, al momento della presentazione del titolo, la banca avesse offerto al cliente la possibilità di aprire un conto valutario e che questi l'ha rifiutata.

Dalla distinta di versamento prodotta dalla banca risulta che nel foglio firmato dal cliente la dicitura “dopo incasso” è apposta manualmente, mentre la pagina nella quale è barrata l'opzione “dopo incasso” non è sottoscritta dal cliente, il quale peraltro non ha contestato specificamente questa circostanza.

Conseguentemente, non appaiono emergere profili critici nella condotta dell'intermediario resistente, il quale ha prospettato al cliente, in sede di presentazione del titolo, le diverse possibili alternative (presentazione del titolo con servizio al “dopo incasso” oppure apertura di un conto corrente in valuta estera) ed ha successivamente applicato le condizioni contrattuali vigenti tra le parti al servizio scelto dal cliente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 1510 del 15 dicembre 2010

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO